

CIRCOLARE INFORMATIVA N.17/2021

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI****OGGETTO:** Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro.

Il Governo con un apposito decreto legge, ha esteso l'obbligo del **green pass** per accedere sul luogo di lavoro a **tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato, a partire dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021**, data in cui terminerà lo stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe.

Sulla base della bozza del testo circolata, la portata dell'estensione relativa al settore privato è amplissima e tale da ricomprendere **qualsiasi attività lavorativa**, prescindendo dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore. La norma prevede, infatti, l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass per "chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato" per poter accedere "nei luoghi in cui la predetta attività è svolta", salvo che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. È, altresì, specificato che tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso tali luoghi di lavoro.

Sembra, quindi, che qualsiasi soggetto che rivesta la qualità di datore di lavoro sia tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro. L'obbligo dovrebbe valere anche per il lavoro domestico, per cui i privati saranno tenuti a controllare il possesso del green pass da parte dei loro collaboratori domestici.

Le modalità operative con cui questo controllo avverrà dovranno essere definite dallo stesso datore di lavoro entro il prossimo **15 ottobre**.

La norma su questo aspetto si limita ad indicare che il controllo potrà anche essere a campione e "prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro". Il soggetto deputato al controllo dovrà essere individuato con atto formale e, ovviamente, tale controllo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM 17 giugno 2021, che ha regolamentato la verifica della certificazione per tutte le attività per cui già oggi è obbligatoria.

Il legislatore ha esplicitamente previsto che il mancato possesso del green pass non determina conseguenze disciplinari o sul diritto alla conservazione del posto di lavoro, escludendo così la possibilità di sanzioni o di **licenziamenti**. Il datore di lavoro dovrà invece procedere alla sospensione del lavoratore, sia nel caso in cui lo stesso lavoratore gli comunichi di non essere in possesso del green pass sia quando tale circostanza sia accertata in sede di controllo.

La sospensione comporta la perdita del diritto alla retribuzione e perdura fino a quando il lavoratore non sia in grado di presentare una certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, quando terminerà lo stato di emergenza.

Solo le aziende private **con meno di 15 dipendenti** però possono sospendere il lavoratore senza Green Pass e stipulare un contratto di **sostituzione con durata massima di 10 giorni**, rinnovabili per una sola volta e mai oltre il citato termine temporale del 31 dicembre.

Le principali novità

A partire dal 15 ottobre 2021 dunque il green pass verrà imposto a tutti i lavoratori:

- Pubblici;
- Privati;
- Autonomi;
- Colf e baby-sitter;

Sanzioni:

- **Da 400€ a 1.000€** per i datori di lavoro che non effettuano i controlli;
- **Sospensione dello stipendio** fin dal 1° giorno per chi si presenterà a lavoro senza green pass.

Sono inoltre cambiate le regole per ottenere il green pass e il periodo di validità del documento:

- 1° dose, avrà validità a partire dal 15° giorno dopo la somministrazione e fino alla 2° dose;
- 1° e 2° dose, avrà validità di 12 mesi;
- Guarigione da Covid, avrà una validità di 9 mesi, 12 in caso di vaccino anche con solo 1° dose;
- Tampone rapido, avrà validità di 48 ore, 72 in caso di tampone molecolare.

Tra le disposizioni inserite nel Decreto appena pubblicato c'è l'applicazione del prezzo calmierato per i tamponi rapidi, **15 euro invece che 22**, fino al 31 dicembre 2021. Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni il costo è di 8 euro. Il prezzo inferiore deve essere assicurato non solo dalle farmacie, ma anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni.

L'intero **costo dei tamponi resta a carico dei lavoratori**, ma i test saranno gratuiti per le persone esenti dal vaccino che presentino idonea documentazione medica.

Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 23 settembre 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe